

Allegato B) al N. 39150/254 di Rep.

STATUTO A.F.M. CREMONA S.P.A.

Indice

Titolo I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA- OGGETTO

Art. 1 - Denominazione

Art. 2 - Sede sociale

Art. 3 - Durata

Art. 4 - Oggetto sociale

Titolo II CAPITALE SOCIALE-AZIONI- OBBLIGAZIONI

Art. 5 - Capitale sociale

Art.6 - Azioni ed obbligazioni

Art. 6 bis - Regolamento relativo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti delle azioni della categoria riservata ai dipendenti della società

Art. 7 - Qualità di azionista

Art. 8 - Prelazione

Art. 9 - Consenso al trasferimento

Art. 10 - Poteri speciali

Titolo III ORGANI DELLASOCIETA'

Art. 11 - Assemblea

Art. 11.1 - Convocazione

Art. 11.2 - Partecipazione

Art 11.3 - Presidenza

Art. 11.4 - Costituzione e deliberazioni

Art. 11.5 - Poteri

Art 12 - Consiglio di Amministrazione

Art. 12.1 - Poteri

Art. 12.2 - Poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Art. 12.3 - Poteri dell'Amministratore Delegato

Art. 12.4 - Delega di attribuzioni

Art. 12.5 - Riunioni

Art. 12.6 - Verbale delle riunioni

Art. 12.7 - Compensi e rimborsi spese

Art. 13 - Collegio Sindacale

Art. 14 - Riunioni a distanza

Titolo IV BILANCIO SOCIALE E UTILI

Art. 15 - Esercizi sociali e bilancio

Art. 16 - Utili

Titolo V SCIoglimento DELLA SOCIETA' - NORME FINALI

Art. 17 - Scioglimento e liquidazione

Art 18 - Clausola Compromissoria

Art. 19 - Disposizioni finali

Titolo I

DENOMINAZIONE- SEDE- DURATA-OGGETTO

Art. 1: Denominazione

1. È costituita la società per azioni denominata "Azienda Farmaceutica Municipale di Cremona S.p.A.", o in forma abbreviata "A.F.M. Cremona S.p.A.", con ovvero senza interpunzione e senza vincoli di rappresentazione grafica, per trasformazione della Società con identica denominazione costituita ai sensi dell'art. 22 lett. E) della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art 2: Sede sociale

1. La Società ha sede in Bentivoglio (BO).
2. Essa, nei modi di leggi, può istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie e dipendenze.

Art. 3: Durata

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2099 e potrà essere prorogata con una o più deliberazioni dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4: Oggetto sociale

1. La Società ha come oggetto le seguenti attività, di cui talune erano già svolte dall'Azienda Farmaceutica Comunale di Cremona:

- a) la gestione di farmacie;
- b) la distribuzione intermedia a farmacie pubbliche e private;
- c) il commercio di farmaci, cosmetici e non, di prodotti veterinari e l'erogazione di ogni altro servizio ed il commercio al dettaglio e all'ingrosso di ogni altro bene che possa essere utilmente commerciato nell'ambito dell'attività delle farmacie e degli esercizi di prodotti sanitari;
- d) l'importazione e l'esportazione di prodotti galenici delle farmacie, la loro commercializzazione e distribuzione;
- e) la gestione di ambulatori medici, di case di cura, di centri di ortodonzia e igiene orale, case di riposo, di centri di accoglienza;
- f) l'effettuazione di test diagnostici;
- g) la predisposizione e la realizzazione di programmi di informazione sanitaria.

2. La Società potrà altresì provvedere a tutte le attività connesse o complementari ai servizi predetti, compiendo ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, immobiliare, di servizio e di studio necessaria al perseguimento dei propri fini, ad eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge: dall'attività della Società sono tassativamente escluse le sollecitazioni del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni, per quanto applicabile ai sensi dell'art. 214 d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 4 comma 2 legge n. 197 del 5 luglio 1991, le attività di cui alla legge n. 1 del 2 gennaio 1991, per quanto applicabile ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. 23 luglio 1996 n. 415 e dell'art 214 d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quelle previste dall'art. 106 del d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e l'appello al pubblico risparmio e le attività mobiliari di cui al d. lgs. n. 58/1998, e successive modificazioni e/o integrazioni.

3. La Società, nel rispetto dell'eccezione di cui al precedente comma, oltre a gestire l'affidamento diretto da parte del Comune di Cremona dei servizi pubblici preindicati, potrà acquisire i contratti relativi alle attività statutarie sia da privati che da altri soggetti pubblici, mediante affidamento diretto per partecipazione alla presente Società o per concessione di pubblico servizio o appalto di servizi,

4. La Società potrà svolgere le suddette attività in via diretta ovvero assumendo partecipazioni, sia con altri soggetti pubblici che privati, ed interessenze in società commerciali, consorzi ed associazioni già esistenti, sia italiani che stranieri, nonché promuoverne la costituzione, purché aventi oggetto analogo, affine o

complementare al proprio; la Società potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE- AZIONI ED OBBLIGAZIONI

Art. 5: Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 2.336,400,00 (duemilioni trecentotrentaseimila quattrocento virgola zero zero) rappresentato da n. 23.364 (ventitremila trecentosessantaquattro) azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna.

2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi, nonché a favore di prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2349 del c.c., ed altresì a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte dei soci. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto capitale e potrà altresì richiedere finanziamenti ad altro titolo. Tali finanziamenti dovranno comunque avvenire nel rispetto della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito del 3 marzo 1994, delle norme applicative emanate dalla Banca d'Italia e delle norme di legge applicabili in materia di finanziamenti concessi ad altri soci.

Art. 6: Azioni ed obbligazioni

1. Le azioni sono nominative.

2. Sono costituite due categorie di azioni: quella delle azioni ordinarie e quella delle azioni riservate ai dipendenti della Società.

3. Le azioni riservate ai dipendenti della Società non possono essere alienate prima di tre anni dalla data di assegnazione e non possono essere alienate che ad altri dipendenti della Società, al Comune di Cremona o alla Società.

4. Le azioni di entrambe le categorie sono indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

5. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti.

6. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei modi ritenuti più convenienti; a carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione, fatta salva la facoltà degli amministratori prevista dall'art. 2344 del c.c.

I certificati azionari portano la firma di un amministratore, oppure quella di un procuratore speciale all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione.

7. La Società potrà anche emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili in azioni ed anche con warrants, attraverso delibera dell'assemblea straordinaria che provvederà altresì a fissare le modalità di collocazione ed estinzione delle stesse.

Art. 6 bis: Regolamento relativo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti delle azioni privilegiate della categoria riservata ai dipendenti della società.

1. Ad integrazione delle indicazioni già previste all'art. 6, le azioni di categoria riservata ai dipendenti come sopra identificati saranno regolate dalle seguenti norme:

a. le azioni sono riservate a favore dei dipendenti della società con contratto a tempo indeterminato;

b. le azioni sono privilegiate nel rimborso del capitale ed in particolare in caso di rimborso a qualunque titolo del capitale sociale, ed in sede di liquidazione della società avranno diritto in via privilegiata rispetto alle azioni ordinarie ad ottenere il rimborso del loro valore nominale, partecipando quindi alla distribuzione delle restanti somme insieme agli altri soci proporzionalmente al numero delle loro azioni, detratte le somme già percepite;

c. è escluso l'esercizio del diritto di voto in assemblea ordinaria;

d. le azioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto, non potranno essere alienate prima che siano decorsi tre anni dalla data della loro assegnazione e comunque, potranno essere trasferite e/o detenute, esclusivamente a dipendenti a tempo indeterminato della Società o al Comune di Cremona o alla società stessa;

e. l'alienazione e/o il trasferimento sotto qualsiasi forma delle azioni privilegiate è subordinato al diritto di prelazione degli altri soci titolari di azioni privilegiate diversi dal socio alienante e del Comune di Cremona;

f. il socio titolare di azioni privilegiate che intenda alienare in tutto od in parte le sue azioni, ne darà comunicazione (di seguito la "Comunicazione di Trasferimento") mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Consiglio di Amministrazione in persona del suo Presidente od Amministratore Delegato. La Comunicazione di Trasferimento dovrà indicare il numero e il tipo di azioni che il socio intende trasferire, il nome del terzo o dei terzi di buona fede nei confronti dei quali dovrebbe avvenire il trasferimento (e, qualora non si tratti di persona fisica, la persona fisica beneficiaria ultima, direttamente o indirettamente, del soggetto a favore del quale avverrebbe il trasferimento), dell'importo, dei termini, delle modalità e delle eventuali garanzie del corrispettivo in denaro o in natura offerto dal terzo o di terzi (laddove previsto) e delle altre condizioni del trasferimento;

g. il Consiglio di Amministrazione invierà, entro 5 (cinque) giorni, a tutti gli altri soci una copia della Comunicazione di Trasferimento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via facsimile e/o e-mail;

h. le azioni oggetto della Comunicazione di Trasferimento si intendono offerte irrevocabilmente agli altri soci titolari di azioni privilegiate ed al Comune di Cremona, al medesimo prezzo ed alle condizioni della Comunicazione di Trasferimento, nel rispetto della procedura prevista dai paragrafi successivi;

i. entro i 10 (dieci) giorni successivi alla data di invio della copia della Comunicazione di Trasferimento da parte del Consiglio di Amministrazione, ciascun azionista privilegiato diverso dall'alienante avrà diritto di esercitare la prelazione, proporzionalmente alla partecipazione rappresentata da azioni privilegiate dallo stesso posseduta mediante invio di comunicazione al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente od Amministratore Delegato. Ove per il numero di azionisti privilegiati offerte esistano più richieste tali per cui non sia possibile trasferire un'azione a ciascun richiedente, per la loro assegnazione si terrà conto della data di ricezione da parte del Consiglio di Amministrazione della comunicazione di esercizio della prelazione, privilegiando colui/coloro che per primi hanno esercitato il diritto. Ove uno o più azionisti privilegiati destinatari della Comunicazione di Trasferimento non intendano esercitare la prelazione, i relativi diritti si accresceranno automaticamente e proporzionalmente a favore di quegli azionisti privilegiati che abbiano esercitato il diritto di prelazione ed abbiano indicato che intendono avvalersi, in tutto o in parte, del diritto di accrescimento per effetto del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più azionisti privilegiati aventi diritto. Nei 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione di esercizio della prelazione da parte degli azionisti privilegiati ovvero nei 5 (cinque) giorni successivi al termine di 10 (dieci) giorni di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione comunicherà a tutti gli azionisti, ordinari e privilegiati, le comunicazioni di esercizio della prelazione ricevute, ovvero la mancata ricezione delle comunicazioni medesime. Le azioni privilegiate per cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione saranno offerte al Comune di Cremona, il quale potrà esercitare il proprio diritto di prelazione entro dieci giorni dalla relativa comunicazione;

j. il trasferimento oggetto della Comunicazione di Trasferimento, dovrà comunque essere perfezionato (sia nei confronti di chi abbia esercitato la prelazione, sia nei confronti degli eventuali terzi) entro i 30 (trenta) giorni successivi alla/e comunicazione/i del Consiglio di Amministrazione che comunica i risultati dell'esercizio dei diritti di prelazione. Con il perfezionamento del trasferimento tutte le azioni saranno nuovamente soggette a prelazione, qualora al termine del procedimento sopra descritto non venga esercitato il diritto di prelazione con riferimento a tutte o parte delle azioni offerte, il socio alienante potrà procedere alla vendita delle azioni residue senza alcun vincolo ulteriore (salvo il fatto che l'acquirente sia dipendente con contratto a tempo indeterminato della Società), al nominativo dell'acquirente comunicato in origine al

Consiglio di Amministrazione mediante la Comunicazione di Trasferimento ad un prezzo non inferiore a quello indicato in detta comunicazione nonché alle condizioni di pagamento precisate.

k. la prelazione si applica a qualsiasi caso di alienazione e/o trasferimento delle azioni, anche fra i soci, sotto qualsiasi forma effettuata;

l. sui certificati azionari di azioni privilegiate viene trascritta la seguente annotazione: "Il trasferimento sotto qualsiasi forma, delle azioni/obbligazioni nominative convertibili/warrants rappresentate dal presente certificato, e/o la costituzione di diritti di pegno, usufrutto o di qualsiasi altro vincolo sulle azioni/obbligazioni nominative convertibili/warrants rappresentata dal presente certificato, è subordinato alle restrizioni ed alle modalità di cui all'articolo 6 bis dello statuto sociale".

m. In caso di risoluzione e/o termine per qualsiasi motivo del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del titolare di azioni privilegiate, questi dovrà offrirle irrevocabilmente con comunicazione da inviarsi con raccomandata A.R. al Consiglio di Amministrazione della Società entro dieci giorni dalla risoluzione e/o termine del rapporto di lavoro, ai dipendenti in opzione ad un prezzo pari ad Euro 1425,42 detratti eventuali dividendi, valore di altre azioni e/o opzioni conferite ai soci privilegiati o rimborsi di capitale percepiti fra l'emissione delle azioni e la data di risoluzione e/o termine per qualsiasi motivo del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del titolare di azioni privilegiate;

n. qualora nessuno dei dipendenti della società acquisti le azioni offerte, le azioni potranno essere acquistate dal Comune di Cremona ad un prezzo pari a quello indicato all'art. 6 bis co. 1 lett. m.;

o. qualora neanche il Comune di Cremona intenda esercitare il diritto di opzione le azioni suddette potranno essere acquistate, ovviamente ricorrendo i presupposti di bilancio, da A.F.M. Cremona S.p.A., al prezzo di cui all'art. 6 bis co. 1 lett. m.

Art. 7: Qualità di azionista

1. La qualità di azionista impone l'adesione incondizionata all'atto costitutivo e allo statuto sociale ed a tutte le deliberazioni dell'assemblea assunte in conformità alla legge e al presente statuto, anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

2. Per l'esercizio dei diritti sociali compresi quelli aventi contenuto patrimoniale e fatta eccezione per il diritto di intervento in assemblea e per il diritto di voto, secondo quanto previsto dal successivo art. 11.2, comma 1, è comunque necessaria l'iscrizione nel libro dei soci.

3. Per quanto concerne i rapporti sociali si intende come domicilio degli azionisti quello risultante dal libro soci.


Art. 8: Prelazione

1. Qualora un socio intende trasferire in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, dovrà previamente offrirle in acquisto agli altri azionisti, mediante comunicazione al Presidente del C.d.A. - con lettera raccomandata rr -, che ne darà notizia agli altri soci, specificando il nome del terzo disposto all'acquisto e le condizioni di vendita. Il prezzo dovrà essere attestato, a cura del socio offerente, da una primaria società di revisione.

2. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata rr, al Presidente del C.d.A., all'offerente e per conoscenza agli altri soci, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, al prezzo attestato ed alle condizioni indicate dall'offerente,

3. Nel caso in cui la volontà d'acquisto sia formulata con contestuale opposizione al prezzo proposto dall'offerente, il prezzo da corrispondere per esercitare la prelazione stessa sarà determinato d'accordo fra le parti, oppure ricorrendo al giudizio del Collegio arbitrale previsto dall'art. 17 del presente Statuto.

4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni od i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.



5. Le azioni per le quali nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione sono liberamente cedibili ai terzi, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate dall'offerta.

Art. 9: Consenso al trasferimento

1. Il trasferimento delle azioni, per atto tra vivi a terzi non soci, non produce effetti nei confronti della Società, se non previo consenso della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. Tale consenso è pure necessario nel caso di vendita a terzi non soci del diritto di opzione per aumento di capitale.
3. Il consenso può essere negato in modo motivato nel caso in cui:
 - il cessionario delle azioni si trovi attualmente o possa trovarsi, direttamente o indirettamente, in posizione di concorrenza o conflitto di interessi con la Società;
 - il cessionario rivesta qualità tali che la sua presenza nella compagine sociale possa risultare pregiudizievole per la società stessa.

Art 10: Poteri speciali

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 4 nn. 2 e 3 del D.P.R. n. 533 del 16/9/1996 sono vietati sino al 31/12/2005 atti di cessione di azioni, costituzioni di diritti reali sulle stesse ed ogni altro atto idoneo a determinare la perdita totale o parziale della quota di partecipazione al capitale sociale da parte di soci diversi dal Comune di Cremona e da dipendenti della Società.

Decorso detto termine, i soci nei confronti dei quali opera tale divieto potranno effettuare atti di cessione delle azioni, costituzioni di diritti reali sulle stesse ed ogni altro atto idoneo a determinare la perdita totale o parziale della loro quota di partecipazione solo a condizione che il Comune di Cremona esprima il proprio preventivo motivato gradimento.

2. Ai sensi di quanto previsto all'art. 2 lettera b) del decreto legge 31/5/1994 n.332, come modificato dalla legge 30/07/1994 n. 474, la validità di patti o accordi tra soci di cui all'art 10, comma 4, della legge 18/02/1992 n. 149, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera b) del precedente decreto legge 332/1994, è subordinata al gradimento espresso dal Comune di Cremona nel caso in cui in tali patti o accordi sia rappresentato più del 5% del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea. Il potere di gradimento deve essere esercitato entro sessanta giorni dalla data della comunicazione dell'accordo alla Società.

Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine, i soci aderenti al patto non possono esercitare il diritto di voto. In caso di rifiuto di gradimento o inutile decorso del termine, gli accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacati si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato articolo 10, comma 4, della legge n. 149 del 1992, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'att. 2, lettera e) del decreto legge 31/5/1994 n. 332, come modificato dalla legge 30/7/1994 n. 474, al Comune di Cremona spetta il diritto di veto all'adozione delle delibere di scioglimento della Società, ai sensi dell'art. 2484 n. 6 del codice civile, di cessione a qualsiasi titolo dell'azienda o di rami della stessa, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello Statuto che sopprimano o modifichino, oltre ai poteri del Comune di Cremona previsti dal presente comma, anche quelli di cui al comma precedente.

Titolo III

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 11: Assemblea

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia; gli aventi titolo a prendere parte dell'Assemblea saranno considerati presenti anche qualora collegati in tele-conferenza o video-conferenza, purché tutti i presenti possano seguire e prendere parte alla discussione in tempo reale e possano altresì scambiarsi i documenti relativi alla discussione; di tutto ciò

dovrà farsi menzione nel verbale delle riunioni. Nel caso di riunioni in tele-conferenza o video-conferenza le stesse si intendono svolte nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

In tale caso il Presidente dell'Assemblea dovrà tassativamente accertare:

- l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
 - la presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario;
 - la possibilità che gli intervenuti possano partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire,
2. L'assemblea, ordinaria e straordinaria, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
 3. L'assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche senza necessità di preventiva delibera del Consiglio di Amministrazione, o dagli amministratori all'uopo delegati.
 4. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.
 5. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze la cui valutazione spetta all'Organo di Amministrazione, l'assemblea ordinaria annuale potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
 6. L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è altresì convocata quando il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, nei casi previsti dalla legge, nonché quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale

Art. 11.1: Convocazione

1. L'assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso comunicato ai soci a mezzo raccomandata a.r., posta elettronica certificata, fax, e-mail o altro strumento che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea.
2. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
3. L'assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le modalità di convocazione, quando siano intervenuti la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo e sia rappresentato l'intero capitale sociale. In tal caso, però, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 11.2: Partecipazione

1. Possono intervenire all'Assemblea i soci a cui è attribuito il diritto di voto. Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che risultano essere iscritti nel Libro Soci, senza che sia necessario il deposito delle azioni (salvo nel caso di assemblea straordinaria), e gli azionisti che possano dimostrare la loro qualità di socio tramite il deposito o l'esibizione delle azioni trasferite loro almeno tre giorni prima dell'assemblea in prima convocazione.
2. Ogni azionista può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio o da persona non socia, con l'osservanza dei limiti dell'art. 2372 c.c.
3. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.



Art. 11.3: Presidenza

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, nell'ordine, dal Vicepresidente o dal consigliere di amministrazione presente più anziano in carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti.
2. Il Presidente dell'assemblea propone un Segretario, che può essere scelto anche tra estranei al Consiglio di amministrazione, che deve essere designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e, salvo che il verbale sia redatto da notaio, anche dal Segretario.

Art. 11.4: Costituzione e deliberazioni

1. Per la costituzione e la maggioranza nelle deliberazioni relative all'Assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, valgono le disposizioni di legge.
2. E' comunque necessaria la maggioranza del 75% del capitale della Società per l'adozione delle autorizzazioni relative alle deliberazioni concernenti:
 - a) l'approvazione delle convenzioni e dei contratti per l'affidamento dei servizi da parte dei Comuni;
 - b) l'approvazione di piani finanziari e di investimenti di medio e lungo termine;
 - c) l'approvazione del piano industriale;
 - d) gli acquisti e le cessioni immobiliari superiori a 1 milione di Euro;
 - e) la cessione e dismissione dei rami di azienda per l'esercizio dei servizi pubblici affidati dal Comune di Cremona;
 - f) l'acquisto e l'alienazione di partecipazioni di valore superiore al valore nominale del 5% del patrimonio contabile risultante dall'ultimo bilancio della Società.
 - g) il trasferimento dell'azienda o dei rami di azienda.Per la costituzione la maggioranza delle deliberazioni relative all'assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, occorrerà la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale.
3. Le deliberazioni concernenti lo scioglimento della società, a sensi dell'art. 2484 n. 6 del cod. civ., di cessione a qualsiasi titolo dell'azienda o di rami della stessa, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto, di modifica dello Statuto che opprimano o modifichino i poteri speciali del Comune di Cremona previsti dall'art. 10 del presente statuto, dovranno essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'81% del capitale sociale.
4. Ai sensi dell'art. 2376 c.c. le deliberazioni che pregiudicano i diritti di una categoria di azioni devono essere approvate anche dall'Assemblea speciale dei soci della categoria interessata.

Art. 11.5: Poteri

L'Assemblea ordinaria esercita le funzioni deliberative riservate dalla legge ed in particolare:


- a) nomina i Consiglieri di amministrazione che non siano nominati dal Comune di Cremona;
 - b) nomina il Presidente del C.d.A. tra coloro che sono stati proposti dal Comune di Cremona;
 - c) nomina i Sindaci, che non siano nominati dal Comune di Cremona ed il Presidente del Collegio Sindacale tra coloro che sono stati proposti dal Comune di Cremona;
 - d) determina i compensi degli Amministratori e dei Sindaci;
 - e) delibera l'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci.
2. Sono sottoposti all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria anche i seguenti oggetti attinenti alla gestione della Società:
- la fissazione degli indirizzi generali per la gestione della Società e lo sviluppo dei servizi ai quali il Consiglio di amministrazione dovrà attenersi per il perseguimento delle attività sociali.

Art. 12: Consiglio di amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri, non inferiori a cinque e non superiore a nove, secondo la determinazione dell'Assemblea prima di procedere alla nomina.
2. Il Comune di Cremona ha diritto, ai sensi dell' art. 2449 del C.C., di procedere alla nomina diretta di un numero di amministratori, proporzionale all'entità della propria partecipazione fra i quali l'assemblea eleggerà il Presidente e, precisamente, alla nomina di un amministratore per ogni quota posseduta di un quinto del capitale sociale, o frazione superiore al 50% di tale quota, comunque almeno un consigliere, se il Consiglio sarà composto da cinque ovvero sette membri, almeno due, se il Consiglio sarà composto da nove membri.
3. Il Consiglio eleggerà un Vicepresidente, che sostituirà il Presidente in caso di assenza od impedimento.
4. Qualora manchino il Presidente e il Vicepresidente assumerà la carica il consigliere più anziano di età.
5. I consiglieri durano in carica per il periodo di tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, fermo il disposto dell'art. 2383 c.c.
6. È fatta salva la possibilità di revoca dell'amministratore in ogni momento, salvo il risarcimento del danno qualora avvenga senza giusta causa. Gli amministratori di nomina diretta del Comune di Cremona potranno essere revocati solo dal Comune di Cremona.
7. Qualora venga a cessare, per revoca o dimissioni, la maggioranza degli amministratori incaricati, cessa l'intero consiglio e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione; il Comune di Cremona e l'assemblea, secondo le rispettive competenze, dovranno procedere senza indugio alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
8. Qualora vengano a mancare per qualsiasi causa (morte, dimissioni o altro) uno o più amministratori, purché non rappresentino la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Qualora venga a mancare per qualsiasi causa l'amministratore nominato dal Comune di Cremona, quest'ultimo provvederà a sostituirlo entro quarantacinque giorni dalla cessazione, secondo le modalità prima indicate.
9. Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica assumono l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.
10. Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza per scaduto triennio e quella dell'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione o nomina diretta, gli amministratori scaduti continuano ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del Consiglio.
11. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con le situazioni previste dall'art. 2390 c.c.
12. Non costituisce causa di incompatibilità la preposizione di membri del Consiglio di Amministrazione della Società in consiglio di amministrazione di società partecipate o controllate, con nomina che venga assunta a garanzia di una maggiore rappresentatività degli interessi della Società in seno alle società predette.
13. In ogni caso la durata dell'incarico di amministratore nelle società partecipate è correlata al mandato nel Consiglio di Amministrazione della presente Società e viene pertanto a cessare automaticamente con quest'ultimo, qualunque ne sia la causa.

Art.12.1: Poteri

1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che per legge ed in base al presente statuto sono riservati all'Assemblea dei soci.
Il Consiglio di amministrazione deve altresì curare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società rispetto alla natura e alle dimensioni della Società medesima, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché attivarsi senza



indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri componenti, adotta inoltre le deliberazioni concernenti:

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
 - fermo quanto previsto dal successivo art. 12.2, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
 - gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.
2. Il Consiglio può nominare uno o più Amministratori Delegati, conferendo specifiche attribuzioni.
3. Il Consiglio può nominare un Direttore generale, dotato di previa esperienza nel settore di attività della Società, specificandone i poteri.
4. Il Consiglio può altresì nominare un Comitato esecutivo nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da nove membri: il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà membro e Presidente di diritto del Comitato.
5. Il Consiglio può designare il proprio Segretario scelto anche al di fuori dei propri membri.
6. Non sono delegabili, oltre a quelle che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, le decisioni sui seguenti atti:
- i piani programmatici annuali e pluriennali e i budget di esercizio, ivi compreso il piano industriale ed i relativi aggiornamenti;
 - l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o di partecipazioni in altre società o in altri enti, diversi rispetto a quelli di cui al precedente art. 4 comma 4 del presente statuto, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché l'acquisto di aziende, ogni qualvolta tali operazioni comportino, complessivamente ed anche se con delibere successive, un investimento superiore a 1 milione di Euro in 6 mesi;
 - la vendita di azioni o di partecipazioni in altre società o in altri enti di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, o di aziende ogni qualvolta tali operazioni comportino, complessivamente ed anche se con delibere successive, un disinvestimento superiore a 1 milione di Euro in 6 mesi;
 - l'acquisto o la vendita di beni immobili e le operazioni immobiliari di importo superiore a 1 milione di Euro;
 - l'assunzione di finanziamenti per importi superiori a 500.000 Euro, con esclusione peraltro, delle operazioni bancarie di carattere ordinario;
 - la concessione di garanzie in favore di terzi - con esclusione, peraltro, delle società controllate o collegate - di importi superiore a 1 milione di Euro in 6 mesi;
 - l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di diritti di voto nelle assemblee delle società controllate, collegate o partecipate (le nozioni di controllo e collegamento vanno intese ai sensi dell'art. 2359 c.c.), anche ogni qualvolta in tali società debba procedersi alle nomine delle rispettive cariche sociali, nonché la determinazione degli indirizzi da segnalare ai propri consiglieri eletti nelle suddette società;
 - la proposta di liquidazione volontaria della società;
 - l'approvazione di progetti di fusione ovvero di scissione della società;
 - la proposta di modifica di qualsiasi clausola dello statuto o di adozione di un nuovo Statuto;
 - la cessione, conferimento, affitto, usufrutto ed ogni altro atto di disposizione, anche nell'ambito di joint-venture, ovvero di assoggettamento a vincoli dell'azienda ovvero di quei rami di essa che ineriscano ad attività previste dall'oggetto sociale;
 - la cessione, conferimento, licenza ed ogni altro di disposizione, anche nell'ambito di joint-venture, ovvero di assoggettamento ai vincoli di tecnologie processi produttivi, know how, brevetti, progetti industriali ed ogni altra opera dell'ingegno, comunque inerenti ad attività previste dall'oggetto sociale;
 - la cessione, conferimento, usufrutto, costituzione in pegno ed ogni altro atto di disposizione, anche nell'ambito di joint-venture, ovvero di assoggettamento a vincoli delle partecipazioni detenute in società controllate, collegate o partecipate (le nozioni di controllo e collegamento vanno intese ai sensi dell'art. 2359 c.c.) che svolgono attività previste dall'oggetto sociale.

Art. 12.2: Poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Al Presidente del Consiglio di amministrazione ed alla persona designata per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento è attribuita la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con firma libera, nonché l'uso della firma sociale.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

Il Presidente ha facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria, Amministrativa e Tributaria, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio. Ha altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitri rituali o irritali qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti anche a personale estraneo alla società.

Art. 12.3: Poteri all'Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti di cui all'art. 12.1 del presente Statuto fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge al Consiglio medesimo.

L'Amministratore Delegato è tenuto a riferire al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale almeno ogni sei mesi, ai sensi dell'art. 2381, comma 5, c.c., sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 12.4: Delega di attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza, in via collettiva o individuale, determinando i limiti della delega, a persone non facenti parte del Consiglio, quali Direttori e dipendenti. Può altresì nominare mandatarî per operazioni determinati e per una durata limitata nel tempo ed istituire comitati consultivi determinandone la composizione, i compiti e le indennità. Compete al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del Regolamento interno per l'esercizio dei poteri di firma da parte del Direttore generale.

Art. 12.5: Riunioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, nella sede sociale o altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi membri se i componenti sono cinque o sette, ovvero due dei suoi membri, se i componenti sono nove, o dal Collegio sindacale, con specifica indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno. In caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice-Presidente.


È ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento audiovisivo (c.d. video-conferenza) e teleconferenza con le modalità di cui all'art. 11 del presente Statuto.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente e il Segretario.

2. Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni 6 mesi, per esaminare l'andamento della Società.

3. La convocazione del Consiglio è fatta mediante avviso da inviarsi a Consiglieri e Sindaci effettivi a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata, e-mail o fax almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; nei casi di urgenza la convocazione è effettuata almeno due giorni prima a ciascun consigliere ed o ciascun sindaco. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno ed i luoghi audio/visivi collegati a cura della società.

4. La riunione del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi valida, anche se non convocabili nei modi predetti, quando siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi in carica, e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.



5. In caso di assenza ingiustificata per più di tre riunioni, il Consigliere decade dall'incarico ed è sostituito ai sensi del presente Statuto.
6. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.
7. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
8. È comunque necessario il voto favorevole di tre consiglieri per le deliberazioni concernenti la nomina del rappresentante della società nelle assemblee di società controllate e collegate, convocate per deliberare su operazioni di fusione, scissione, trasformazione o modifica dell'oggetto sociale.
9. In tali casi il C.d.A. delibererà anche in merito al voto che dovrà essere espresso dal rappresentante.

Art. 12.6: Verbale delle riunioni

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare su apposito registro dei verbali e sono autenticate con firma del Presidente della riunione e del Segretario.

Le copie e gli estratti di tali verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Art. 12.7: Compensi e rimborsi spese

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti, ivi compresi quelli investiti di particolari cariche, sentito per questi ultimi il parere del Collegio Sindacale.

Agli Amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

Art. 13: Collegio Sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi. Devono essere inoltre nominati due sindaci supplenti.
2. Il Comune di Cremona, ha diritto a procedere alla nomina diretta di almeno un Sindaco effettivo, che assumerà le funzioni di Presidente, ed uno supplente.
3. Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea; ed essi competono comunque il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.
4. I Sindaci durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
5. In caso di revoca di uno o più Sindaci ai sensi dell'art. 2400 c.c. la sostituzione avverrà da parte del Comune di Cremona, se il sindaco revocato era stato nominato da tale ente, ovvero da parte dell'Assemblea dei soci. Qualora vengano a mancare uno o più Sindaci nel corso dell'esercizio, la sostituzione avverrà a norma dell'art. 2401 c.c.. I sostituti dureranno in carica fino alla successiva Assemblea.
6. Le riunioni possono tenersi anche in collegamento audiovisivo (c.d. videoconferenza) e teleconferenza, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 11 del presente statuto.

Art. 14: Riunioni a distanza

In aggiunta agli altri sistemi di partecipazione consentiti dal presente Statuto - purché siano assicurate la parità di trattamento degli intervenuti e la possibilità: (i) di accertare la loro identità e legittimazione; (ii) di visionare e scambiare documentazione; (iii) di seguire e di partecipare simultaneamente alla discussione, intervenendo in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; (iv) di prendere parte alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; nonché (v) al Presidente della riunione e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione - le riunioni collegiali degli organi sociali (assemblea, consiglio di amministrazione, collegio sindacale, eventuali comitati) possono svolgersi in luoghi fisicamente in tutto o in parte distinti e separati, anche solamente mediante sistemi di telecomunicazione che consentano

la partecipazione a distanza, senza che il Presidente e il Segretario o il Notaio debbano necessariamente essere presenti fisicamente nel medesimo luogo.

In caso di riunioni esclusivamente telematiche, l'avviso di convocazione potrà omettere il luogo di convocazione e indicherà esclusivamente la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione, ovvero le modalità con cui gli aventi diritto riceveranno le istruzioni per il collegamento.

Il verbale delle adunanze, sia nel caso che precede sia in caso di riunioni collegiali tenute adottando differenti modalità di svolgimento consentite dal presente Statuto, può essere sottoscritto – dal Presidente e dal Segretario ovvero dal solo Notaio – contestualmente alla riunione oppure anche in epoca successiva purché senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione o comunque di comunicazione.

TITOLO IV

BILANCIO SOCIALE E UTILI

Art. 15: Esercizi sociali e bilancio

1. L'Esercizio sociale si chiude al 31 gennaio di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio di esercizio.
3. Il bilancio di esercizio sarà comunicato ai Sindaci almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'Assemblea dei soci, alla cui approvazione sarà sottoposto.

Art. 16: Utili

1. Gli utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:
 - a) il 5% al fondo legale, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b) la somma residuale sarà attribuita ai soci, salvo che l'Assemblea deliberi specifici prelevamenti a favore di riserve straordinarie, o per altra destinazione, oppure disponga di rimandarla in tutto o in parte agli esercizi successivi.
2. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V


SCIoglimento DELLA SOCIETA' - NORME FINALI

Art. 17: Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento e la liquidazione della Società avverranno nei casi e secondo le modalità di legge.
2. L'assemblea straordinaria delibera le modalità della liquidazione e nomina tre liquidatori determinando i loro poteri e compensi. L'attivo netto residuo è attribuito in parti uguali a tutte le azioni.
3. Competerà comunque al Comune di Cremona indicare le modalità di gestione dei servizi affidati alla Società durante la fase di liquidazione.

Art. 18: Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di 3 arbitri, tutti



nominati dal Presidente del Tribunale di Cremona. Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del collegio arbitrale. Il Collegio risiede a Cremona ed ha i più ampi poteri regolamentari in ordine alla procedura. Il Collegio arbitrale giudicherà ritualmente e secondo diritto ai sensi degli artt. 806 e segg. c.c. La determinazione del Collegio deve essere emessa entro centoventi giorni dall'accettazione del terzo arbitro ed è inappellabile. La determinazione del Collegio è obbligatoria per le parti. Il Collegio determina altresì i criteri di ripartizione delle spese e dei compensi, che il collegio stesso liquida. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Art. 19: Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti.
2. Per tutte le controversie non demandabili agli arbitri, il Tribunale competente sarà quello di Cremona.